

**SIG**

**Società Italiana Gomma s.p.a.**

21055 Gorla Minore (Va) Italy - Via Colombo, 144

Phone +39 0331 36.51.35

Fax +39 0331 36.52.15

www.sig.it - E.mail: sig@sig.it

Capitale Sociale € 2.244.600

Sede Legale: Milano - Via Q. Sella, 4

Registro imprese di Milano n. 193798

Mincomes MI 059473

Cod. fisc e I.V.A.: IT 04746960154

R.E.A. Milano n. 1038061

R.E.A. Varese n. 167710



---

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### **1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

1.1. Le presenti condizioni generali di vendita (CGV) si applicano a qualsiasi tipo di accordo avente ad oggetto la fornitura di beni di SIG o anche di loro componenti, di materie prime o di ogni altro materiale (i "beni") facente parte di un processo produttivo cui SIG ha preso parte o comunque dalla stessa fornito.

### **2. OFFERTE DI ACQUISTO, ORDINI E CONFERME DI VENDITA**

2.1. Salvo diversa indicazione scritta, tutte le offerte presentate dal venditore non sono vincolanti e sono soggette alle presenti CGV. Agenti e intermediari non possono vincolare il venditore.

2.2. A seguito di ricezione dell'ordine, il contratto tra le parti si conclude tramite nostra conferma d'ordine scritta o esecuzione della fornitura da parte di SIG.

2.3. L'acquirente è vincolato dai prezzi e dalle condizioni della nostra conferma d'ordine scritta. In caso di non conformità tra l'ordine e la nostra conferma d'ordine, l'acquirente può recedere dalla vendita inviando una comunicazione scritta al venditore entro sette giorni dalla data di trasmissione della conferma d'ordine di SIG.

2.4. Salvo specifico accordo scritto, SIG non accetta l'annullamento di ordini confermati.

2.5. L'acquirente dovrà informare SIG senza indugio di eventuali cambiamenti nelle date delle consegne, almeno tre mesi prima dell'effettivo differimento della consegna, in modo che il venditore sia in grado di adeguare la produzione continua e l'acquisto di materiali. Sulla base della dichiarazione dell'acquirente di differimento o sospensione delle consegne, SIG avrà il diritto di calcolare i maggiori costi da sostenere in relazione al cambiamento o all'eventuale annullamento e di addebitarli all'acquirente.

### **3. IMBALLAGGIE CONSEGNE**

3.1. I beni vengono consegnati in imballaggi *standard* adatti al trasporto su camion, ferrovia o aereo. Tale imballaggio è incluso nel prezzo concordato, salvo diversa indicazione nella conferma d'ordine.

3.2. Eventuali imballaggi speciali richiesti dall'acquirente non sono inclusi nel prezzo e vengono quotati separatamente. Sono inoltre esclusi dal prezzo i costi per test richiesti dall'acquirente.

3.3. I prezzi dei beni con consegne programmate oltre 90 giorni dalla conferma dell'ordine possono essere soggetti a modifiche in caso di un aumento sostanziale e documentato del costo della materia prima superiore al 10% rispetto alla data dell'ordine.

3.4. Le vendite sono *Ex Works* (Incoterms 2020) presso lo stabilimento SIG di Gorla Minore (VA), da intendersi come luogo di esecuzione dell'obbligo di consegna dei beni, anche in caso di prezzo comprensivo di trasporto. Qualsiasi indicazione del luogo di destinazione o utilizzo dei beni non modifica il luogo di consegna *Ex Works*.

3.5. La consegna dei beni al primo vettore determina il passaggio del rischio e questo anche nel caso di spedizioni a carico del venditore.

3.6. Qualsiasi reclamo per eventi o omissioni riguardanti il trasporto deve essere immediatamente comunicato al trasportatore, secondo i termini e le condizioni previsti dalla Convenzione internazionale relativa al trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e successive modifiche,

o da qualsiasi altro documento di trasporto, pena la perdita di qualsiasi diritto ad essi correlato nei confronti del venditore.

#### **4. TERMINI DI CONSEGNA**

4.1. Il termine consegna non inizia a decorrere prima della conferma dell'ordine e subordinatamente alla conclusione di ogni eventuale problema tecnico in sospeso. Sono consentite consegne parziali. Ogni consegna parziale sarà considerata come un corrispondente adempimento parziale della fornitura e verrà fatturata e pagata separatamente.

4.2. Il termine consegna si riferisce al passaggio dei beni al primo vettore o quando viene annunciato all'acquirente che i beni sono pronti per essere ritirati o inviati. Il termine consegna sarà mantenuto solo se l'acquirente adempie ai propri obblighi contrattuali e a quanto previsto dalle presenti CGV.

4.3. Il termine di consegna indicato nella conferma d'ordine è puramente indicativo e non è vincolante per il venditore. SIG non sarà responsabile nei confronti dell'acquirente o di terzi per danni causati direttamente o indirettamente da ritardi nella consegna. In ogni caso il venditore non potrà essere considerato inadempiente se il ritardo dipende da circostanze di forza maggiore o comunque al di fuori del controllo del venditore come calamità naturali, guerre, epidemie, restrizioni governative, sommosse, sabotaggi, incendi, esplosioni, scioperi, embarghi, o qualsiasi atti od omissioni delle competenti autorità.

4.4. In caso di ritardo nella consegna l'acquirente avrà diritto di recedere dalla vendita dandone comunicazione scritta al venditore con un preavviso di 30 giorni, restando esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento danni diversa dal rimborso di eventuali acconti versati, senza interessi. È espressamente escluso il diritto di recesso se il ritardo dipende da fatto dell'acquirente o da forza maggiore. Durante il periodo di preavviso di recesso, il venditore avrà diritto di consegnare la merce mantenendo inalterata la validità del contratto di vendita, senza alcun altro obbligo a suo carico.

4.5. Il termine di consegna viene adeguatamente esteso ove si verifichi qualsiasi circostanza al di fuori del controllo di SIG, in via esemplificativa, oltre a quelli indicati al precedente punto 4.3, la carenza di materie prime, interruzione di funzionamento delle macchine, interruzione dell'alimentazione elettrica. Ciò si applica anche se l'impedimento riguarda subappaltatori di SIG.

4.6. Se il ritardo nella consegna si verifica per fatto imputabile all'acquirente o su sua richiesta, SIG si riserva il diritto di addebitare i relativi costi di stoccaggio e, trascorso un periodo di tempo ragionevole, il venditore avrà il diritto di posticipare ulteriormente la consegna e nel frattempo disporre diversamente dei beni.

4.7. Nel caso in cui l'acquirente rifiuti in tutto o in parte la consegna, o agisca in qualsiasi altra forma che impedisca a SIG di adempiere nel termine previsto, quest'ultima avrà diritto di addebitare una penale pari al 5% del prezzo di vendita, salvo il risarcimento del maggior danno anche in separato giudizio.

#### **5. PRESTAZIONI DEI BENI**

5.1. I dati e le caratteristiche indicati nei documenti tecnici, quali manuali, brochure e cataloghi, non impegnano il venditore e possono essere modificati senza preavviso in qualsiasi momento. I campioni sono puramente indicativi.

5.2. Il venditore non è responsabile dell'adeguatezza dei beni agli usi o alle finalità indicate dall'acquirente.

5.3. Salvo il caso di espressa garanzia scritta, il venditore non è responsabile delle prestazioni dei beni, anche se descritti nelle specifiche tecniche.

#### **6. PAGAMENTI**

6.1. Il pagamento è dovuto prima della consegna con le modalità indicate nella fattura.

6.2. SIG può concedere un credito per un pagamento differito determinando di volta in volta il limite di credito. SIG ha sempre il diritto di revocare il credito in qualsiasi momento a propria insindacabile discrezione e richiedere il pagamento prima della consegna, dandone informazione all'acquirente.

6.4. Le modifiche della situazione finanziaria dell'acquirente daranno diritto a SIG di ottenere una idonea garanzia bancaria, un pagamento anticipato o di recedere dai contratti di vendita relativi a beni non pagati o a sospendere l'esecuzione delle prestazioni del venditore. In via esemplificativa, sono considerate modifiche della situazione finanziaria anche: il mancato deposito dell'ultimo bilancio di esercizio, il trasferimento della sede legale all'estero, l'instaurazione di procedimenti di composizione negoziale della crisi o procedure concorsuali, la messa in liquidazione.

6.5. Il ritardo nel pagamento autorizza SIG a (i) sospendere le consegne e richiedere il pagamento anticipato per tutte le forniture rimanenti o a ottenere una garanzia bancaria che copra l'intero importo e (ii) addebitare interessi al tasso di riferimento BCE maggiorato di 10 punti percentuali, calcolati dalla data di scadenza di ciascun pagamento fino al completo saldo del debito.

6.6. Non è consentita all'acquirente la sospensione o la ritenzione dei pagamenti né la compensazione di controprete (ivi comprese note di debito) senza l'approvazione scritta di SIG.

6.7. Restano salvi i diritti e le azioni previsti dalla legge a tutela del credito di SIG.

## **7. RISERVA DELLA PROPRIETÀ DEI BENI E PASSAGGIO DEI RISCHI**

7.1. Tutti i beni forniti restano di proprietà del venditore fino a quando il prezzo e gli eventuali interessi maturati non saranno interamente pagati dall'acquirente. Tuttavia, tutti i rischi relativi al deterioramento o alla perdita dei beni causati da furto, incendio, emergenze epidemiologiche, eventi politici ed eventi naturali passano all'acquirente al momento della consegna o della messa a disposizione degli stessi per il ritiro.

## **8. GARANZIE**

8.1. Il venditore garantisce che i beni sono esenti da difetti di materiale e di fabbricazione e che sono conformi alle descrizioni indicate nella conferma d'ordine, fatte salve le tolleranze previste nelle presenti condizioni generali o, se diverse, nella conferma d'ordine.

Imperfezioni estetiche, come macchie e irregolarità sulla superficie in gomma che non influiscono sulla durata dei nastri non costituiscono difetti.

8.2. Salvo diversa indicazione nella conferma d'ordine o nel contratto firmato da SIG, la garanzia è concessa per un periodo di 12 mesi a partire dalla consegna o messa a disposizione dei beni per il ritiro.

8.3. L'acquirente perderà il diritto alla garanzia in caso di uso improprio, anche se inconsapevole, inadeguato stoccaggio o installazione non corretta dei beni, nonché in caso di violazione delle norme in materia di reclami indicate nella clausola seguente o in caso di mora nei pagamenti.

8.4. Se il venditore riconosce difetti o non conformità, questi sarà tenuto, a sua scelta, a riparare i beni o a sostituirli o in alternativa ad accreditare un importo fino al prezzo di vendita. In ogni caso l'indennizzo dovuto all'acquirente non potrà superare il rimborso del prezzo pagato per i beni difettosi e per le relative spese di trasporto. I beni in sostituzione sono resi *Ex Works* (Incoterms 2020).

8.5. Non sono accettati resi senza previa autorizzazione scritta da parte del venditore.

8.6. È espressamente esclusa la responsabilità per danni diretti, indiretti e/o consequenziali dipendenti da forniture difettose o non conformi, ivi compresi mancato guadagno, perdita di clienti e danno di immagine.

8.7. Il venditore accetta di discutere i reclami solo con l'acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.

## **9. RECLAMI**

9.1. L'acquirente ha l'onere di ispezionare i beni all'arrivo. Qualora una consegna contenga beni che l'acquirente ritiene difettosi o non conformi, tali beni dovranno essere separati dall'acquirente e tenuti insieme per lotto di consegna e maneggiati con cura per evitare danneggiamenti.

9.2. Le contestazioni di difetti o non conformità devono essere comunicate per iscritto al venditore entro 8 giorni dal ricevimento dei beni se riguardano difetti visibili o non conformità, oppure entro 8 giorni dalla scoperta se riguardano vizi occulti, a pena di decadenza. Tuttavia, nessun reclamo può essere sollevato trascorso un anno dalla data di consegna.

9.3. Ciascun reclamo deve specificare la natura e l'importanza dell'asserito difetto o non conformità con allegazione di foto a conferma di quanto lamentato.

9.4. Tutti i beni oggetto di contestazione devono essere conservati in modo sicuro e messi a disposizione del venditore o dei suoi incaricati per l'ispezione.

9.5. I reclami per quantità insufficienti di beni consegnate dovranno essere presentati entro 8 giorni dalla data in cui i beni sono pervenute all'acquirente.

9.6. Se l'acquirente non rispetta le disposizioni sopra menzionate, o usa impropriamente i beni, la contestazione non sarà valida e cesserà la garanzia su tale aspetto.

## **10. TOLLERANZE**

10.1 Sui prodotti finiti e sui singoli componenti, le tolleranze applicabili, compatibili con le normative nazionali ed internazionali, sono le seguenti:

a) tolleranza sulla larghezza dei nastri tessili

LARGHEZZA	
nominale mm.	tolleranza
300	± 5 mm.
400	
500	
600	± 1 %
650	
800	
1000	
1200	
1400	
1600	
1800	
2000	
2200	
2400	

b) tolleranza sulla larghezza dei nastri metallici

LARGHEZZA	
nominale mm.	tolleranza mm.
fino a 500	-5 / +10
650	-7 / +10

800	-8 / +10
1000 1200	±10
1400 1600	±12
1800 2000	±14
oltre 2000	±15

c) tolleranza sulla lunghezza dei nastri ad anello

da m.	a m.	tolleranza
0	15	± 50 mm.
15	20	± 75 mm.
20	onward	± 0,5 %

d) tolleranza sulla lunghezza dei nastri in rotolo

Rotoli	TOLLERANZA (massima differenza ammissibile tra la lunghezza fornita e quella ordinata)	
in unico rotolo	- 0 % / + 2,5 %	
in più rotoli	per ogni singolo rotolo	± 5 %
	per la somma delle lunghezza	- 0 % / + 2.5 %

## **11. ISPEZIONI**

11.1. L'ispezione del materiale viene effettuata solo se espressamente richiesta dall'acquirente nel suo ordine ed espressamente autorizzate dal venditore. Le ispezioni autorizzate avranno luogo solo presso la fabbrica o il magazzino del venditore prima della consegna.

11.2. L'ispezione può essere effettuata:

A) dal reparto di ispezione del venditore, che rilascerà un certificato di prova di laboratorio;

B) da enti ufficiali riconosciuti;

C) da delegati dell'acquirente.

Nei casi B) e C) tutti i costi e le tariffe degli enti ufficiali o dei tecnici nominati saranno completamente a carico dell'acquirente. Nel caso in cui l'ispezione venga effettuata secondo B) e C), il responsabile dell'ispezione dovrà redigere e firmare un rapporto di ispezione immediatamente dopo l'ispezione e consegnarlo al responsabile delle prove del venditore, indipendentemente dal risultato positivo o negativo dell'ispezione.

## **12. RISERVATEZZA**

12.1. Durante le trattative e il processo di produzione, SIG potrebbe rivelare informazioni riservate all'acquirente (ad esempio, know-how sulla produzione industriale). L'acquirente si impegna a: i) utilizzare le informazioni riservate solo allo scopo di ricevere forniture da SIG; ii) adottare qualsiasi misura necessaria per evitare che tali informazioni vengano divulgate a terzi e in particolare ai concorrenti di SIG.

## **13. PROTEZIONE DATI**

13.1. Le Parti si atterranno alle normative vigenti in materia di protezione dei dati e riconosceranno che il rapporto contrattuale tra di loro implica il trattamento dei dati personali dei rispettivi dipendenti, quali nome e recapiti (indirizzo, e-mail, telefono, cellulare), funzioni e idoneità (titolo, competenze, esperienza, *team*) e qualsiasi informazione contenuta nei messaggi scambiati. A tale riguardo, prima di divulgare all'altra Parte qualsiasi dato personale dei propri dipendenti, ciascuna Parte si impegna a informare immediatamente il dipendente interessato che l'altra Parte agirà in qualità di titolare del trattamento, raccoglierà ed elaborerà i suoi dati personali ai fini di (i) esecuzione del rapporto contrattuale tra le Parti, (ii) sicurezza aziendale in caso di accesso a locali o sistemi IT, (iii) conformità alle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, contabilità, documentazione delle transazioni commerciali e (iv) eventuali rivendicazioni legali derivanti dai rapporti contrattuali tra le Parti.

13.2. Le basi giuridiche per il trattamento sono il rispetto degli obblighi legali a cui è soggetto il titolare del trattamento (ad esempio contabilità, conservazione dei documenti, sicurezza); e il legittimo interesse perseguito dal titolare del trattamento nella gestione del rapporto contrattuale con il datore di lavoro o il mandante dell'interessato, comprese le rivendicazioni legali, e la sicurezza della sua azienda.

13.3. Il periodo di conservazione dei dati personali sarà il periodo di validità del rapporto contrattuale tra le Parti e la seguente limitazione temporale per qualsiasi reclamo derivante dal contratto e il periodo previsto da ciascuna legge applicabile da rispettare.

13.4. Il datore di lavoro informerà i dipendenti interessati sui loro diritti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

13.5. L'adempimento da parte di ciascuna Parte dell'obbligo di informare i propri dipendenti ai sensi della presente clausola esonera l'altra Parte dall'inviare l'avviso a ciascun dipendente dell'altra Parte ai sensi dell'Art. 13(4) e dell'Art. 14(5)(a) GDPR.

## **14. LINGUA**

14.1. Tutte le comunicazioni, sia di natura contrattuale, sia tecnica, nonché le contestazioni dovranno essere formulate in lingua italiana.

## **15. LEGGE APPLICABILE**

15.1. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti CGV, si rimanda alla normativa italiana in materia di compravendita di beni mobili.